

di Stefano Loconte

# Paesi in ordine sparso nella tutela degli eredi

DOVE PREVALE IL COMMON LAW, RISPETTO AL CIVIL LAW, C'È MAGGIORE  
LIBERTÀ IN TERMINI DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO AGLI EREDI

**S**ol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha nell'urna". Così Foscolo, ne "I Sepolcri", davanti alla morte, sosteneva l'importanza del lato umano in luogo di quello più materiale. Da sempre, di diversa veduta sono invece gli eredi, il cui interesse economico spesso prevarica anche i più forti legami familiari, con la conseguente insorgenza di cause legali al fine di rivendicare la rispettiva quota di legittima.

Nel tempo, i diversi paesi del mondo, influenzati dalla propria cultura, tradizione e religione, a tale concetto hanno ricollegato i più eterogenei diritti, interessi e privilegi.

In senso lato, col termine legittima (o anche "ab intestato" o "intestata") deve intendersi il diritto del legittimario ad ottenere quote di successione che, in assenza di testamento, si devolvono secondo le regole indicate dalla legge, sulla base del rapporto di parentela tra defunto e chiamati all'eredità. Pertanto, con una lettura a specchio, può definirsi quota (o riserva) disponibile quella parte di patrimonio caduto in successione, della quale il testatore può liberamente disporre senza alcun vincolo.

Nel contesto internazionale, la legittima trova una prima discriminante, in termini di "diritti collegati", a seconda che il paese in analisi adotti il modello giuridico di Civil law, piuttosto che quello di Common law.

Mentre il primo, storicamente attribuisce maggiore tutela in capo ai soggetti "legati" al testatore da rapporti di parentela,

il secondo è più garantista delle volontà di quest'ultimo, conferendogli maggiore libertà in termini di ripartizione del patrimonio.

Volendo ora mettere sotto la lente di ingrandimento il sistema di Common law, fra i cui principali esponenti annoveriamo Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, è facile notare come, in linea generale, quest'ordinamento non preveda alcun vincolo di destinazione delle quote di legittima. Naturale conseguenza è la piena libertà decisionale del testatore nella scelta del soggetto a cui attribuire i propri assets o le proprie ricchezze.

Fra i 50 Stati della nota Repubblica Federale, non mancano eccezioni. La Louisiana infatti, le cui leggi affondano le proprie radici nel codice Napoleonico, riconosce una piccola quota di legittima agli eredi più deboli. Analogamente, in specifici casi la legge Inglese, quale deroga al principio generale, riconosce ai familiari del de cuius il diritto di ottenere dall'autorità giu-





La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diziaria una parte dell'asse ereditario.

Di quest'espressione liberale riconosciuta ai paesi anglosassoni, sono state emblematiche le scelte fatte prima da Warren Buffet, poi di Bill Gates - solo per citarne alcuni - di destinare la maggior parte del proprio patrimonio a fondazioni o scopi umanitari, riservando così ai figli una minima quota dello stesso.

Nei paesi di Civil law invece, fortemente radicati al Codice Napoleonico, il diritto alla percezione di una quota di riserva, nella maggior parte dei casi ammonta a circa 2/3 dell'intero asse, con la conseguente possibilità di destinarne liberamente solo il terzo restante.

Volendo ipotizzare un caso medio in un sistema di Civil law, in presenza di 2 figli e del coniuge, la quota massima attribuibile ad un figlio oscilla tra il 50% (come nel caso di Italia e Spagna) ed il 66% (Francia, Germania e Grecia).

Accanto poi a questi due sistemi giuridici preponderanti, si rilevano situazioni intermedie, con elementi a loro comuni, anche se spesso più vicini alla concezione del codice Napoleonico che non all'altro.

I paesi nordici ne rappresentano l'espressione dove, assunto il medesimo caso di prima, le relative quote variano tra il 66% (Danimarca) ed il 75% (Finlandia e Svezia).

Lontano dai due sistemi preponderanti, anche la religione ha trovato una sua precisa collocazione, talvolta influenzando radicalmente il diritto successorio di interi paesi.

In questo contesto infatti, il diritto islamico, di derivazione coranica, stabilisce quote indisponibili di legittima nella misura dei 2/3 del patrimonio, privilegiando come sempre il sesso maschile. Ne consegue che al marito, in presenza di figli o nipoti, spetta 1/4 del patrimonio, metà in caso contrario. Alla moglie 1/8 se ha figli (in presenza di più mogli, la quota è da ripartirsi in egual misura), 1/4 nel caso in cui non vi sia prole.

Dall'analisi comparativa dei diversi sistemi giuridici, sono emersi evidenti limiti alla scarsa libertà successoria nei paesi di Civil law e di diritto religioso. Data la diffusione a livello mondiale di questi sistemi, si potrebbe valutare l'influenza di quest'aspetto sullo sviluppo economico dei vari paesi. Da sempre, infatti, le imprese familiari hanno un ruolo decisivo nella crescita delle singole nazioni ed i troppi vincoli testamentari potrebbero costituire un sensibile limite alla loro espansione. Seppur infatti più garantisti della "tutela" dei familiari, è incerta l'adeguatezza di questi sistemi nel preservare la continuità delle realtà imprenditoriali, limitando la successione generazionale delle imprese ad una classe di eredi non sempre all'altezza dei genitori.